



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Infrastrutture e Servizi Media*

**DETERMINA N. 10/17/DIS**

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN MERITO ALL'ACQUISIZIONE  
DI QUOTE DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ SUPER!  
BROADCAST S.R.L. DA PARTE DELLA SOCIETÀ VIACOM  
INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS ITALIA S.R.L.**

**IL DIRETTORE**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito anche *Testo unico*);

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 1/17/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 110/16/CONS, di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 10/17/CONS del 12 gennaio 2017, allegato A, recante “*Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l'anno 2015*”;

VISTA la comunicazione del 27 settembre 2017 (prot. Agcom n. 68199 del 27 settembre 2017) della società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. (di seguito anche “VIMNI”) ai sensi dell’art.4, comma 10, del *Regolamento*, relativa all’acquisizione da parte della stessa del 50% del capitale sociale della società Super! Broadcast S.r.l. (di seguito anche “Super!”) dalla società De Agostini Editore S.p.a. (di seguito anche “DeAgostini”); per effetto dell’operazione, VIMNI e DeAgostini (di seguito anche “Parti”) acquisiscono entrambe il controllo della società Super! Broadcast;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengano tra soggetti operanti nel SIC, verifica il rispetto dei limiti enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

2. la società partecipante Viacom International Media Networks Italia S.r.l., dalla documentazione in atti, risulta essere:

- società a responsabilità limitata con unico socio, con sede legale in Corso Europa, n. 5, 20122, Milano (c.f. 07237600965);
- iscritta al ROC con n. 23178 in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi;
- controllata al 100% dalla società Viacom Holding Italia s.r.l. (c.f. 07607680969), il cui capitale sociale è a sua volta detenuto al 100% da VIMN Netherlands Holding B. V. (c.f. 52032086) il cui capitale sociale è a sua volta detenuto al 100% da Viacom Overseas Holding C. V. (c.f. 34236116), controllata al 99% da Viacom Netherlands Coöperatief U.A. (c.f. 63993082), controllata, in ultima istanza per il tramite di Viacom International Inc., da Viacom Inc. (c.f. 20-3515052), società quotata al NASDAQ;
- controllante al 100% la società VIMN Advertising and Brand Solutions S.r.l. (c.f. 12799450155, iscritta al ROC con il n. 16877 dal 6 maggio 2008) e titolare di una partecipazione del 29,62% nella società Rainbow S.r.l. (c.f. 01398510428);
- titolare di tre autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze digitali terrestri, con i marchi: “VH1” LCN 67 (Prot. MISE n. DGSCER/DIV.III/90065 del 15 dicembre 2009), “Paramount Channel” LCN 27 (Prot. MISE DGSCER/uff.III/20001/LR del 30 agosto 2005) e “Fine Living” LCN 49 (Prot. n. DGSCER/DIV.III/82598 del 24 novembre 2010);
- titolare di nove autorizzazioni per la diffusione di programmi via satellite, con i marchi: “Comedy Central” (delibere Agcom nn. 464/10/CONS e 432/16/CONS);

“Nickelodeon” (delibere Agcom nn. 463/10/CONS e 431/16/CONS); “Nick Jr” (delibera Agcom n. 606/15/CONS); “Nick Jr +1” (delibera Agcom n. 607/15/CONS); “Nickelodeon +1” (delibera Agcom n. 608/15/CONS); “Comedy Central +1” (delibera Agcom n. 609/15/CONS); “Teen Nick” (delibera Agcom n. 610/15/CONS); “MTV” (delibere Agcom nn. 224/09/CONS e 263/15/CONS); “MTV Music” (delibere Agcom nn. 226/09/CONS e 262/15/CONS);

3. la società altra partecipante De Agostini Editore S.p.a., dalla documentazione in atti, risulta essere:

- società per azioni con sede legale in Via Giovanni Da Verrazano 15, 28100 Novara (c.f. 01689650032);
- iscritta al ROC con n. 7575 in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi e operante nell’editoria elettronica;
- controllata al 100% dalla società De Agostini S.p.a., a sua volta controllata al 69,54% dalla società B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a.;
- controllante al 100% le società: De Agostini Publishing S.p.a. (c.f. 01794510030), Dea 59 S.r.l. (c.f. 02405400033), De Agostini Libri S.p.a. (c.f. 02776910016), De Agostini U.S.A. Inc. & Subsidiary, Editions Atlas (Suisse) S.a., Editions Atlas Collection S.a., Vialea Distributions S.a., Editions Atlas (France) S.a.s., Atlas Editions UK Ltd;
- titolare di partecipazioni: al 45% nella società M-Dis Distribuzione Media S.p.a. (c.f. 00839130630); al 35% nella società Santander Consumer Finance Media S.r.l. (c.f. 09372420019); al 25% nella società Design & Artbook Made in Italy (c.f. 02384720039); al 7,43% nella società Youbox;
- titolare di una autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze digitali terrestri con marchio: “DeA.TV” LCN 226 (Prot. MISE n. DGSCER/10265 del 14 febbraio 2014);
- titolare di due autorizzazioni per la diffusione di programmi via satellite, con i marchi: “Dea Kids” (delibera Agcom n. 442/14/CONS dell’11 settembre 2014); “Dea Junior” (delibera Agcom n. 19/12/CONS dell’11 gennaio 2012);
- titolare di due testate editoriali elettroniche: “Deabyday” (registrata presso il tribunale di Novara in data 16/03/2009 n. 378) e “Sapere.it” (registrata presso il tribunale di Novara in data 22/06/2011 n. 514);

4. la società oggetto di acquisizione Super! Broadcast S.r.l., dalla documentazione in atti, all’esito dell’operazione risulta essere:

- società a responsabilità limitata con sede legale in via Giovanni Da Verrazano 15, 28100 Novara (c.f. 02515370035);

- iscritta al ROC con il n. 29146, dal 15 maggio 2017, in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi;
- controllata al 50% rispettivamente dalle società DeAgostini e VIMNI;
- non controllante alcuna società;
- titolare di un'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze digitali terrestri con marchio "Super!" LCN 47 (Prot. MISE n. DGSCER/DIVIII/53760 del 9 agosto 2010 e Prot. MISE n. DGSCER/DIVIII/76581 del 23 settembre 2013);
- titolare di un'autorizzazione per la diffusione di programmi via satellite con marchio "Super!" (delibera Agcom n. 154/16/CONS e successiva voltura con delibera n. 219/17/CONS del 6 giugno 2017);

5. come risulta dagli atti notificati, l'operazione è stata posta in essere attraverso un processo articolato in più fasi: la prima fase ha visto la costituzione da parte della DeAgostini, in data 30 marzo 2017, della società DeA Broadcast S.r.l. e il contestuale conferimento a favore di quest'ultima da parte della controllante DeAgostini del ramo d'azienda composto dalle autorizzazioni rispettivamente alla fornitura di servizi di media audiovisivi in tecnica digitale terrestre con relativo LCN 47 e alla diffusione di programmi via satellite con marchio "Super!". Successivamente, in seguito a nulla osta della Commissione Europea in merito alla predetta operazione, in data 12 settembre 2017 la società DeAgostini e la società VIMNI hanno sottoscritto un atto di cessione del 50% delle quote della società DeA Broadcast S.r.l. (poi rinominata Super! Broadcast S.r.l. come previsto da contratto preliminare di compravendita delle quote tra le Parti), ponendo in essere un'operazione di concentrazione che ha avuto come effetto la compartecipazione al 50% di VIMNI e DeAgostini nel capitale sociale della società Super! Broadcast S.r.l.;

6. con riferimento al rispetto dei limiti sul numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi su frequenze terrestri in ambito nazionale cumulabili da uno stesso fornitore di contenuti, di cui all'articolo 43, commi 7 e 8, del Testo unico, si rileva che la società VIMNI detiene tre autorizzazioni alla fornitura di servizi di media audiovisivi su piattaforma digitale terrestre in ambito nazionale, mentre la società Super! detiene un'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze digitali terrestri. L'operazione in esame, pertanto, non determina da parte della società VIMNI, anche per il tramite di società controllate e collegate, il superamento del 20 per cento del totale dei programmi televisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano;

7. in merito alle valutazioni sul rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del Testo unico, si rileva che, per quanto concerne l'anno 2015, il gruppo VIMNI ha conseguito ricavi pari allo *OMISSIS* % del SIC – così come quantificato dalla delibera n. 10/17/CONS del 12 gennaio 2017 (17.076 milioni di euro).

La società Super! nell'anno 2015 *OMISSIS* conseguito ricavi SIC mentre la società De Agostini Editore S.p.a., nel 2015, ha conseguito ricavi nell'ambito del SIC pari allo *OMISSIS* %. Pertanto, l'operazione in esame non risulta idonea determinare da parte della società VIMNI, anche per il tramite di società controllate o collegate, il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

8. con riferimento alla verifica di cui all'articolo 43, comma 11, si evidenzia che le società partecipanti all'operazione, anche tramite società controllate o collegate, le società partecipanti all'operazione in questione non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, così come definito ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259;

9. con riguardo al divieto, di cui all'art. 43, comma 12, del Testo unico, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani da parte di soggetti esercenti l'attività televisiva in ambito nazionale che conseguano ricavi superiori all'8% del SIC, si rileva che l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

VISTI gli atti del procedimento;

#### **DETERMINA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito web dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 19 ottobre 2017

**IL DIRETTORE**  
Antonio Provenzano